

# **REGOLAMENTO DELLA SQUADRA DI EMERGENZA D'ATENEO – S.E.A.**

<b>CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	30.11.2005; 25.1.2006
<b>DECRETO RETTORALE</b>	177 dd. 8.2.2006
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Servizio Prevenzione e Protezione

**Data ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2006**

*a cura della Rip. Affari Generali*

## **Articolo 1**

Viene costituita la Squadra di Emergenza di Ateneo “Pietro Morich” con compiti di primo intervento al fine di attivare, nel più breve tempo possibile, i soccorsi istituzionali e di porre in essere, con gli strumenti a disposizione, ogni intervento a garanzia massima della tutela e sicurezza delle persone e delle cose in situazione di emergenza, nelle more degli interventi di soccorso degli enti istituzionali, all'interno del Campus Universitario.

## **Articolo 2**

La squadra è composta esclusivamente da personale di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, che vi aderisce su base volontaria a titolo gratuito.

Possono far parte della squadra coloro che abbiano superato una visita psicoattitudinale, effettuata dal medico competente, in collaborazione con uno psicologo del lavoro, e che avrà acquisito i seguenti titoli:

- addetto antincendio, rilasciato a seguito di esame da sostenersi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- addetto al primo soccorso, rilasciato a seguito di esame da svolgersi a cura del medico competente.

L'idoneità psicoattitudinale dovrà essere confermata annualmente, ovvero a seguito di fatti ed eventi che possono aver inficiato, anche temporaneamente, l'integrità psicofisica dei componenti.

La SEA, a regime, è composta da persone che afferiscono possibilmente ai diversi comprensori di Ateneo.

Il numero dei componenti della squadra di emergenza per il Campus universitario è di 20÷30 unità.

## **Articolo 3**

Due Coordinatori paritetici, eletti annualmente all'interno della squadra stessa, con comunicazione al Dirigente, rivestono la qualifica di referenti della squadra di emergenza. La squadra risponde ed afferisce funzionalmente al Servizio di Prevenzione e Protezione.

I Coordinatori o loro delegati potranno affiancare il Dirigente della Divisione Tecnica o il Responsabile SPP in riunioni o incontri con altri soggetti istituzionali.

## **Articolo 4**

La squadra di emergenza interviene nel rispetto di protocolli d'intervento, definiti per ogni tipologia di evento con il Servizio di Prevenzione Protezione e che vengono validati dal Dirigente. La squadra opera normalmente in orario di servizio ordinario.

### **Articolo 5**

I componenti della SEA nell'esercizio dell'attività di emergenza rispondono in relazione al loro operato in conformità alle norme vigenti di legge e di regolamenti.

Tutte le attività della SEA costituiscono oggetto di un resoconto giornaliero.

### **Articolo 6**

La squadra viene periodicamente aggiornata sulla base di specifici programmi di formazione obbligatori. La formazione avviene nel rispetto delle oggettive esigenze delle strutture di appartenenza. Altresì viene prevista adeguata dotazione in termini di dispositivi di protezione individuali (d.p.i.), e di attrezzature per l'emergenza e per la funzionalità ordinaria nei limiti delle dotazioni di bilancio.

### **Articolo 7**

In caso di allarme per una emergenza conclamata, il gruppo operante dovrà fare riferimento al Capo Squadra di turno.

Il Capo Squadra, attiverà immediatamente la squadra di emergenza dandone avviso nel più breve tempo possibile al Dirigente della Divisione Tecnica e a tutti i Servizi Tecnici attivi dell'Università, avviandone la collaborazione secondo i protocolli di cui all'art.4.

Il Capo Squadra verrà individuato secondo un protocollo specifico in funzione dell'emergenza in atto e dovrà essere in possesso dei requisiti e dei titoli indicati al precedente art.2.

Viene istituito in Ateneo un numero telefonico di emergenza int. 7676 (0405587676) per l'attivazione della SEA a mezzo radio.

### **Articolo 8**

Oltre ai compiti di intervento descritti nei protocolli di cui all'art.4, la SEA svolge attività di presidio, a richiesta del responsabile della manifestazione, in occasione di eventi in cui si preveda la presenza di grande affluenza di pubblico, ove valutato opportuno e necessario dai coordinatori. Qualora non fosse possibile offrire adeguata copertura per mancanza di un appropriato numero di componenti la squadra, i coordinatori comunicano detta impossibilità al Datore di Lavoro ovvero a suo delegato.

Non rientra nei compiti della SEA sostituire ovvero integrare i ruoli di preposto, ovvero di addetto alla sicurezza.

### **Articolo 9**

In via transitoria, sarà consentita la partecipazione alle attività della Squadra a tutti i componenti che, finora, hanno aderito alla stessa in forma volontaria; ciò, nelle more della formazione per consentire a ciascuno l'acquisizione dei titoli necessari.